

Determinazione del Direttore numero 267 del 3.9.2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER OPERATORI DI SORVEGLIANZA E DI ACCOMPAGNAMENTO SUL TRASPORTO SCOLASTICO E SUL TRASPORTO DI UTENTI A CENTRI DI RIABILITAZIONE		
<i>Beneficiario:</i>	ATTALGROUP SPA	CIG: BCD5CA0F1A
Importo € 116.652,20 oltre IVA di legge – CPV 79620000-6 (Servizi di fornitura di personale, compreso il personale temporaneo)		
<i>Destinatari</i>	– RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 3 - Dr.ssa Maria Ruggieri – RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 – Dr. Francesco Brescia – CAPO AREA AMMINISTRATIVO - Dr.ssa Serenella Camerlengo – RESPONSABILE SETTORE – Dott.ssa Angela Di Giannantonio – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Sig. Angelo Fragnito – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Sig. Alessio Lattanzio – ATTAL GROUP SPA – pescara@attalgroup.it	
<i>Pubblicazione sul sito istituzionale</i>	x Albo pretorio x Sezione Trasparenza Amministrativa	

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 10/01/2024;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale «Deborah Ferrigno», ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 – lett. b – dello Statuto dell'Azienda stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano, compreso il Servizio Sociale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07 febbraio 2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- con deliberazioni della Giunta Municipale n. 141 del 30/07/2015 e n. 177 del 23/09/2015 è stata affidata all'Azienda Speciale la gestione dei servizi cimiteriali, ivi compreso il servizio di illuminazione elettrica votiva, con conseguente radicamento in capo all'Azienda della qualità di stazione appaltante per gli affidamenti strumentali alla gestione dei servizi ad essa affidati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 28 dicembre 2023 sono stati confermati i servizi gestiti e aggiornati i contratti di servizio in essere;
- l'Azienda Speciale, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, riveste la qualità di stazione appaltante ed è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti strumentali ai servizi gestiti;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici», e i relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. decreto correttivo), e in particolare:

l'art. 1 (principio del risultato), l'art. 11 (principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore), l'art. 14, comma 4 (metodi di calcolo del valore stimato), l'art. 15 (Responsabile Unico del Progetto), l'art. 16 (conflitto di interessi), l'art. 17, commi 1 e 2 (fasi delle procedure di affidamento e contenuto necessario della decisione di contrarre in caso di affidamento diretto), l'art. 18 (modalità di stipula del contratto), l'art. 25 (piattaforme di approvvigionamento digitale), l'art. 28 (trasparenza dei contratti pubblici), l'art. 41, comma 14 (costo della manodopera non soggetto a ribasso), l'art. 48, comma 2 (interesse transfrontaliero certo), l'art. 49 (principio di rotazione), l'art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro), l'art. 53, comma 4 (facoltà di non richiedere la garanzia definitiva nel sotto soglia), gli artt. 94 e ss. (cause di esclusione), l'art. 114 (direzione dell'esecuzione) e il relativo Allegato II.14, l'art. 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione);

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione Digitale», e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 3 e 6-bis;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in particolare gli artt. 4 e 5, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro e di iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30 e ss., in materia di somministrazione di lavoro, con specifico riferimento all'art. 31 (limiti quantitativi), all'art. 33 (forma e contenuto del contratto di somministrazione), all'art. 34, comma 2 (disciplina del rapporto a termine tra somministratore e lavoratore), all'art. 35 (parità di trattamento retributivo e normativo dei lavoratori somministrati e responsabilità civile dell'utilizzatore per i danni arrecati a terzi) e all'art. 40 (divieto e sanzioni per la somministrazione posta in essere da soggetti non autorizzati);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare l'art. 3, comma 5, che pone in capo all'utilizzatore gli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, nonché l'art. 26 in materia di rischi da interferenza;

Considerato che:

- il ricorso alla modalità di somministrazione di lavoro a tempo determinato riveste carattere eccezionale rispetto alle ordinarie procedure selettive di reclutamento del personale messe in atto, a norma di legge e del regolamento aziendale di reclutamento del personale, dall'Azienda Speciale;
- nello specifico, si rende necessario fare ricorso ad agenzia di somministrazione al fine di garantire, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto richiesti dall'amministrazione comunale, non essendo materialmente possibile concludere entro tale termine le ordinarie procedure selettive di reclutamento, i cui tempi di espletamento risultano incompatibili con il calendario scolastico regionale; il ricorso alla somministrazione è pertanto circoscritto al periodo strettamente necessario, non si sostituisce alle procedure di reclutamento ordinarie, delle quali resta impregiudicato l'avvio, e risponde all'esigenza di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le esigenze del suddetto servizio prevedono l'impiego di personale qualificato rispondente ai profili di operatore di sorveglianza e accompagnamento su scuolabus, di operatore di accompagnamento per la scuola dell'infanzia e di operatore di accompagnamento sugli automezzi adibiti al trasporto di utenti presso centri di riabilitazione, inquadrati al Livello 6S del CCNL UNEBA applicato dall'ente, che costituisce – ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – il contratto collettivo di riferimento anche per i lavoratori somministrati, ai quali deve essere garantito un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello spettante ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
- il ricorso alla somministrazione a tempo determinato risulta contenuto entro i limiti quantitativi di cui all'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e alle previsioni del contratto collettivo applicato, e

che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del medesimo decreto, il rapporto di lavoro a termine tra Agenzia e lavoratore somministrato non è soggetto all'obbligo di indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto;

Dato atto che:

- trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore alla soglia ivi prevista di € 140.000,00, e che la presente determinazione assolve, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo decreto, alla duplice funzione di decisione di contrarre e di atto di affidamento, individuando l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta e i requisiti richiesti;
- la scelta dell'operatore economico è motivata dal possesso, in capo alla società affidataria, dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro e della conseguente iscrizione all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 – requisito di legittimazione riservato e indefettibile per la tipologia contrattuale in esame, la cui carenza determinerebbe la nullità del contratto e le sanzioni di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2015 – nonché da documentate pregresse esperienze idonee all'espletamento dell'incarico in oggetto e dalla convenienza economica del moltiplicatore offerto;
- sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche di legge in capo all'affidatario, con riferimento: alla permanenza dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro; all'assenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico; sicché nulla osta a procedere;
- in ordine al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, non ricorre il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo, non avendo l'affidatario eseguito per due volte consecutive il medesimo servizio in favore di questa Azienda; ove l'operatore rivestisse la qualità di contraente uscente, la deroga di cui al comma 4 – nel testo novellato dal D.Lgs. n. 209/2024, che richiede la contestuale ricorrenza dei relativi presupposti – è motivata dalla struttura del mercato e dall'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa, come risultante dagli atti istruttori;
- l'affidamento, per il modesto valore economico e per la stretta connotazione territoriale della prestazione, non riveste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'affidamento diretto è stato procedimentalizzato mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta all'operatore economico individuato, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, accessibile all'indirizzo www.aziendaspeciale.tuttogare.it, dando atto che è stato regolarmente richiesto ed ottenuto il seguente CIG: BCD5CA0F1A;
- l'offerta economica presentata dall'Agenzia fissa il costo orario del lavoro comprensivo di oneri (Voce A) in complessivi € 15,72 – importo non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto corrispondente al costo della manodopera come determinato dal CCNL UNEBA per il Livello 6S – che, applicato al moltiplicatore offerto pari a 1,093 (Voce B), quale unica componente soggetta a ribasso e remunerativa del margine di agenzia, determina una Tariffa Ora Ordinaria pari a € 17,18, oltre IVA di legge; la tariffa è stata verificata sotto il profilo della congruità rispetto ai valori correnti di mercato del settore;
- per lo specifico profilo del Livello 6S viene stimato un fabbisogno complessivo pari a 6.790 ore, determinando un valore lordo complessivo di spesa presunta pari a € 116.652,20, oltre IVA di legge, calcolato sulla tariffa oraria offerta; tale importo, comprensivo di ogni onere e corrispettivo dovuto all'Agenzia, costituisce il valore stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si mantiene al di sotto della soglia di € 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto anche computando l'eventuale ricorso alla modifica in aumento di cui all'art. 120, comma 1, lett. a);
- trattandosi di contratto di somministrazione di lavoro e non di appalto di servizi, i lavoratori somministrati operano sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, in capo al quale gravano – ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 – gli obblighi di informazione, formazione,

sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi dal lavoratore nell'esercizio delle mansioni; non si configurano pertanto rischi da interferenza rilevanti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente insussistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI e oneri della sicurezza da interferenze pari a € 0,00;

- non sussistono, in capo al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore e al personale a vario titolo coinvolto nel procedimento, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come attestato dalle dichiarazioni acquisite agli atti, né sono state rilevate ipotesi di incompatibilità alla luce del P.T.P.C.T. aziendale;
- l'articolazione operativa del servizio, in termini di numero di operatori, sedi, turni e orari, sarà definita dal RUP mediante ordini di servizio scritti, resi anche a mezzo posta elettronica, nei limiti del monte ore e delle condizioni economiche stabiliti dal presente provvedimento, restando escluso che tali determinazioni possano integrare modifiche contrattuali al di fuori dei casi e dei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023; l'Agenzia è tenuta a trasmettere con cadenza mensile il resoconto delle prestazioni rese da ciascun operatore, ai fini della verifica di conformità e della liquidazione;

Ai sensi:

- dello Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio sottoscritti in data 28 aprile 2010 e 24 febbraio 2014 con il Comune di Montesilvano, repertoriati agli atti comunali rispettivamente ai nn. 2 e 570/2014;
- del P.T.P.C.T. aziendale 2026-2028, aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28/01/2026;
- della determinazione direttoriale n. 73 del 03/03/2026, recante "Atto di riorganizzazione conseguente alla deliberazione di C.d.A. n. 39/2025", con cui è stata attribuita alla Macrostruttura 5 la competenza in materia di e-procurement aziendale;

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, ad **Attal Group S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Marco D'Aviano n. 2, C.A.P. 20131, C.F. e P.IVA 06961760722**, iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale qualificato, inquadrato al Livello 6S del CCNL UNEBA, da adibire alle mansioni di operatore di sorveglianza e accompagnamento su scuolabus, di operatore di accompagnamento – Scuola dell'infanzia, di operatore di accompagnamento sugli automezzi adibiti al trasporto di utenti presso centri di riabilitazione, nonché di operatore di riserva per la gestione delle sostituzioni;
3. Di quantificare il valore complessivo dell'affidamento in € 116.652,20, oltre IVA di legge, corrispondente a un fabbisogno stimato di n. 6.790 ore alla Tariffa Ora Ordinaria di € 17,18 (costo orario del lavoro € 15,72, non soggetto a ribasso, moltiplicato per il coefficiente di agenzia 1,093), dando atto che il corrispettivo sarà liquidato esclusivamente in ragione delle ore effettivamente prestate e rendicontate e che il valore stimato non costituisce impegno minimo a favore dell'Agenzia;
4. Di precisare che il servizio decorre dal 14 settembre 2026 e sino al 30 giugno 2027, data presunta di conclusione delle attività didattiche, con esclusione di ogni forma di rinnovo tacito e ferma la facoltà dell'Azienda di disporre le modifiche di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, ivi compresa, ove strettamente necessario ad assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di reclutamento, la proroga tecnica di cui al comma 11 del medesimo articolo, alle condizioni contrattuali vigenti;
5. Di precisare, altresì, che le somme dovute a titolo di corrispettivo saranno liquidate a seguito di regolare emissione della fattura elettronica, recante l'esatta indicazione del CIG, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa

acquisizione del DURC in corso di validità, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario, e con applicazione, ove ricorrente, del regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

6. Di nominare il RUP Dott. Mauro Diodato, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per il coordinamento e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la verifica della corrispondenza delle prestazioni agli obblighi contrattuali, la verifica del rispetto della parità di trattamento retributivo e normativo dei lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, l'emissione degli ordini di servizio, la tenuta della contabilità delle prestazioni eseguite e l'attestazione della regolare esecuzione ai fini della liquidazione;
7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata con sottoscrizione digitale delle parti, e che ne costituiscono parte integrante il presente provvedimento, la richiesta di offerta, l'offerta dell'affidatario e le condizioni di esecuzione del servizio;
8. Di dare atto che l'affidatario è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento e del Patto di integrità aziendali, nonché del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, e che l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di perdita dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione o di cancellazione dall'Albo delle Agenzie per il lavoro, nonché in caso di reiterate inadempienze accertate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, unitamente ai dati essenziali del contratto, all'Albo Pretorio on line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» – sottosezione «Bandi di gara e contratti» – del sito istituzionale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.9, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, e di provvedere alla trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata;
10. Di notificare il presente atto ai destinatari indicati in epigrafe tramite protocollo aziendale e posta elettronica

Il Responsabile Unico del Progetto – RUP Dott. Mauro Diodato

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
Dott. Eros Donatelli